

The logo for inarCASSA features the word "inar" in a lowercase, italicized serif font, followed by "CASSA" in a bold, uppercase, sans-serif font. A red, curved line arches over the "i" and "n" of "inar".

*inar*CASSA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Attività di collaborazione e Gestione Separata INPS

VADEMECUM

Settembre 2019

Indice

1. Riferimenti normativi
2. Attività di collaborazione e obblighi previdenziali
3. Casi pratici
4. Frazionamento del reddito professionale
5. Versamento dei contributi al creditore apparente
6. Errata qualificazione fiscale dei compensi
7. Titolari di trattamento GS INPS

1 - Riferimenti normativi

Art. 2, comma 26 Legge 335/1995

D.M. 281/1996

Art. 18, comma 12, D.L. 98/2011

Soggetti destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS

L'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata riguarda coloro che svolgono:

- a) attività il cui esercizio **non sia subordinato all'iscrizione ad apposito albo professionale;**
- b) attività professionale il cui **reddito non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale** obbligatoria presso l'ente di categoria.

1 - Riferimenti normativi

La **circolare n. 72/2015** dell'INPS individua l'Ente previdenziale di riferimento tra la Gestione Separata e Inarcassa con l'intento di **evitare sovrapposizioni** tra le due Gestioni (v. **Tab.1**).

Per entrambe le Gestioni vale la regola della «**esclusività**» nel senso che per la stessa attività l'iscrizione ad Inarcassa esclude l'iscrizione alla Gestione Separata Inps e viceversa.

Ai fini della individuazione dell'ente previdenziale di riferimento assume rilievo la «**natura dell'attività**» esercitata e la «**qualificazione fiscale**» del reddito percepito.

1 – Riferimenti normativi

**Tab. 1 - Individuazione delle Ente previdenziale di riferimento
Circolare INPS n. 72/2015**

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)	Ente di riferimento	
	Gestione Separata INPS	INARCASSA
Consulente commerciale per società che vende computers	X	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	X	
Orientatore professionale	X	
Consulente bancario e finanziario	X	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	X	
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	X	
Ingegnere consulente gestionale		X
Amministratore di condominio		X
Consulente e programmatore informatico		X
Ingegnere perito balistico		X
Consulente ambientale		X
Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)		X
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		X
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		X
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		X

2 - Attività di collaborazione e effetti previdenziali

1) Attività di collaborazione assimilata a quella professionale

Se l'attività svolta in qualità di consulente o collaboratore riguarda quella tipica di ingegnere o architetto oppure ha un nesso con l'attività professionale (v. **Tab. 1**), i relativi compensi seguono le regole previste per i redditi di lavoro autonomo con conseguente:

- ✓ **fatturazione dei compensi**, assoggettamento ad IVA e contributo integrativo e dichiarazione del reddito nei quadri fiscali **RE/LM/RH**
- ✓ **obbligo di contribuzione previdenziale a Inarcassa** (soggettiva e integrativa)

2 - Attività di collaborazione e effetti previdenziali

2) Attività di collaborazione diversa da quella professionale o ad essa assimilata

Se l'attività svolta non rientra tra quelle professionali o tra quelle ad esse assimilate (v. **Tab. 1**) - e/o i redditi prodotti sono dichiarati nel quadro **RC del Modello Redditi**, nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- ✓ la **contribuzione** previdenziale deve essere versata alla **Gestione Separata INPS**
- ✓ il professionista sarà **cancellato da Inarcassa per incompatibilità**, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto

3 – Casi pratici

Caso «A»

Associato che esercita attività professionale e di «collaborazione assimilata»

Esempio: professionista che oltre ad svolgere l'attività professionale tipica riveste il ruolo di «**amministratore di società**» operante nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, delle telecomunicazioni, etc.)

L'attività è TUTTA riconducibile a quella professionale



Obbligo di iscrizione e contribuzione «esclusiva» a INARCASSA

- i compensi delle due attività sono **imponibili ai fini IVA** e del **contributo integrativo**
- i **redditi professionali**, da dichiarare nei quadri **RE/LM/RH** dei Modelli fiscali, costituiscono base imponibile per il calcolo del **contributo soggettivo**

3 – Casi pratici

Caso «A» (...continua)

Obblighi previdenziali

Tab. 2 - Attività professionale esclusiva

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Attività professionale	12 mesi	<u>1/1</u> INARCASSA <u>31/12</u>	Reddito professionale	⇒ INARCASSA	14,5%
			Volume di affari professionale	⇒ INARCASSA	4%

3 – Casi pratici

Caso «B»

Associato che esercita attività di lavoro autonomo o di collaborazione «non assimilata» a quella professionale

Esempio: «consulente finanziario»



Obbligo di iscrizione e contribuzione «esclusiva» a GS INPS

- il professionista non può essere iscritto ad Inarcassa e verrà **esonerato** per «*assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria*»
- resta l'**obbligo della dichiarazione annuale** (se titolare di partita IVA)

3 – Casi pratici

Caso «B» (...continua)

Obblighi previdenziali

Tab. 3 - Svolgimento di sola attività non professionale

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Non professionale	12 mesi	<u>1/1</u> GESTIONE SEPARATA INPS - 12 mesi <u>31/12</u>	Reddito para subordinazione o non professionale	Gestione Separata INPS	33% (*)


(*) in assenza di altra copertura previdenziale

3 – Casi pratici

Caso «C»

Associato che esercita «attività mista» professionale e non professionale

Esempio: professionista che svolge attività tipica di ingegnere/architetto ed anche attività «**lavoro dipendente**» o da «**parasubordinazione**»



1) Obbligo del contributo sul reddito professionale a GS INPS

2) Obbligo del contributo integrativo a INARCASSA sulla quota dei compensi professionali

- Il professionista non può essere iscritto ad Inarcassa e verrà **esonerato** per «*assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria*»
- resta l'**obbligo della dichiarazione annuale** (se titolare di partita IVA) e di corrispondere il contributo integrativo sui eventuali compensi professionali

3 – Casi pratici

Caso «C» (...continua)

Obblighi previdenziali

Tab. 4 - Pluralità di rapporti di lavoro (professionali e non professionali) concomitanti per l'intero

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Lavoro dipendente	12 mesi	<u>1/1</u> <u>31/12</u> INPS Gestione Dipendenti - 12 mesi	Reddito dipendente	⇒ INPS	33%
Attività professionale	12 mesi	<u>1/1</u> <u>31/12</u> GESTIONE SEPARATA INPS - 12 mesi	Reddito professionale	⇒ Gestione Separata INPS	24%
			Volume di affari professionale	⇒ INARCASSA	4%

4 – Frazionamento del reddito professionale

Per evitare duplicazioni contributive è previsto l'obbligo di **frazionamento del reddito professionale** per coloro che per lo stesso anno solare sono contemporaneamente:

- a) **iscritti ad Inarcassa per un periodo parziale** dell'anno;
- b) **iscritti alla Gestione Separata INPS** in virtù di un concomitante rapporto di lavoro subordinato (o assimilato), attivato o cessato nel corso dello stesso anno.

Il reddito professionale da dichiarare è parametrato al **numero dei mesi di iscrizione** ad Inarcassa.

Come fare la richiesta: in sede di compilazione della **dichiarazione annuale**, il professionista deve richiedere il frazionamento del reddito, utilizzando l'apposita casella presente nel modello (**campo A2 Mod. Dich.**), dichiarando di essere iscritto alla Gestione separata.

4 - Frazionamento del reddito professionale

Obblighi previdenziali

Il **contributivo soggettivo** è calcolato sulla quota parte di reddito annuo, corrispondente ai mesi di iscrizione a Inarcassa.

Tab. 5 - Iscritti a Inarcassa per un periodo parziale nell'anno e contestuale iscrizione a GS INPS

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Lavoro dipendente	3 mesi	<div style="text-align: center;"> $\frac{1}{7}$ $\frac{30}{9}$ INPS Dipendenti </div>	Reddito dipendente	INPS	33%
Attività professionale	12 mesi	<div style="text-align: center;"> $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{30}{9}$ $\frac{31}{12}$ INARCASSA GESTIONE SEPARATA INARCASSA </div>	Reddito professionale Volume di affari professionale	Gestione Separata INPS (3 mesi) INARCASSA (9 mesi)	24% 14,5% 4%

Non è soggetto a frazionamento il volume di affari imponibile del **contributo integrativo**.

Per beneficiare del frazionamento del reddito il professionista deve preliminarmente attivare l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

5 – Versamento contributi a creditore apparente

Professionista che erroneamente versa i contributi professionali alla GS INPS

In questo caso trovano applicazione:

- **l'art. 116, comma 20 della legge 388/2000**: *«Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare (c.d. creditore apparente), ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente»*;
- **l'art. 15 del RGP**: al professionista che in **buona fede** ha erroneamente denunciato i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione alla GS INPS **non si applicano le sanzioni** su:
 - a) ritardata domanda di iscrizione;
 - b) omessa comunicazione obbligatoria;
 - c) omesso versamento dei contributi.

Inarcassa **sospende la riscossione** del contributo soggettivo e attiva la **richiesta di trasferimento della contribuzione** erroneamente versata alla Gestione Separata. Il professionista è comunque tenuto a versare il contributo integrativo e di maternità/paternità.

6 – Errata qualificazione fiscale dei compensi

Professionista che dichiara compensi professionali in sezioni errate (quadro RC - Modello Unico)

Il professionista che - in virtù dell'inquadramento contrattuale con il committente - dichiara i compensi professionali come redditi collaborazione assimilati a quello di lavoro dipendente (**Quadro RC – Modello Redditi** è **cancellato da Inarcassa** per i corrispondenti periodi contributivi accreditati alla GS INPS.

Una eventuale richiesta di **reiscrizione** ad Inarcassa del periodo cancellato richiede una preliminare:

- a) **Rettifica della dichiarazione fiscale**, riqualficando il reddito di collaborazione (**RC**) in reddito professionale (**RE/LM**) e integrando il volume di affari IVA con i corrispettivi percepiti, maggiorati del 4% del contributo integrativo;
- b) **Rettifica della dichiarazione Inarcassa** del reddito e del volume di affari imponibili del contributo soggettivo e integrativo e versamento della corrispondente contribuzione, avvalendosi del **Ravvedimento Operoso**.

7 – Titolari di trattamento GS INPS

Associati già titolari di pensione GS INPS

L'obbligo di iscrizione ad Inarcassa riguarda i soli **periodi successivi alla decorrenza della pensione** e/o del supplemento liquidato dalla Gestione pubblica.

In tal senso ha disposto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare la ripetizione dei ratei pensionistici già liquidati a favore degli associati.